

COPIA



Città di Seregno

CONSIGLIO COMUNALE
Verbale di deliberazione

data	numero
16/04/2025	14

**Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI)
PER L'ANNO 2025.**

L'anno duemilaventicinque addì sedici del mese di aprile alle ore 20:32, in Seregno, nella sede comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, si è riunito, in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale **Pietro Cervadoro**.

Presiede **Luca Lissoni** in qualità di Presidente.

Partecipano al presente provvedimento:

Componente	Pres.	Ass.	Componente	Pres.	Ass.
ROSSI ALBERTO	Si		MINOTTI RENATO	Si	
AMATI PIETRO	Si		PALLAVICINI SAMUELE	Si	
AZZARELLO GIUSEPPE		Si	RONCHI SUSANNA	Si	
BERTOCCHI PATRIZIA	Si		SILVA AGOSTINO	Si	
BURATTI FEDERICO		Si	TAGLIABUE AURELIO	Si	
CAPRINO MATTEO		Si	TAGLIABUE SAMUELE	Si	
CIMINO LORENZO	Si		TOMMASI LUCA	Si	
CORTI MARIA ELENA	Si		TREZZI EDOARDO		Si
CRIPPA SILVIA ANGELA MARIA	Si		TUBINO FEDERICO	Si	
FOTI ANTONINO	Si		VALTORTA LAURA	Si	
GALLINARO ALICE	Si		VIGANO' ELISABETTA	Si	
LISSONI LUCA	Si				
MARIANI GIACINTO		Si			
MARIANI IVANA	Si				

Totale	Pres.	Ass.
	20	5

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

COPIA

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2025.

Il Presidente introduce l'argomento iscritto al punto 2/99 dell'ordine del giorno, "Approvazione Tariffe Tassa Rifiuti (TARI) per l'anno 2025", dando la parola all'Assessore con delega a Bilancio; Politiche Ambientali, della Mobilità e dei Trasporti; Politiche Giovanili Bruno Saverio Giuseppe Sforna per l'illustrazione dell'argomento in oggetto.

Nel frattempo entra in aula il Consigliere Buratti (presenti n. 21).

Degli interventi è stata fatta la trascrizione della registrazione, che così come elaborata dalla ditta incaricata è allegata al presente atto (prot. n. 0029437 del 29.04.2025).

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

L'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU) e da una componente riferita ai servizi, articolata nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), a carico dell'utilizzatore dell'immobile, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;

L'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, *"ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)"*;

RICHIAMATE:

La deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 1° luglio 2014, con la quale, con riferimento all'imposta unica comunale (IUC), è stato approvato l'apposito regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), contestualmente al regolamento di disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) e al regolamento di disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI);

Le successive deliberazioni del Consiglio Comunale n. 76 del 18 settembre 2014, n. 37 del 22 luglio 2015, n. 11 del 5 febbraio 2020, n. 46 del 29 luglio 2020, n. 37 del 24 giugno 2021 e la n. 17 del 27 marzo 2023 con le quali è stato modificato il suddetto regolamento;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art 3 comma 5 quinquies del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 15/2022, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

VISTO il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2025 – 2027, approvato con delibera di C.C. n. 47 del 18 dicembre 2024, dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTO il Bilancio di Previsione per il triennio 2025 – 2027 approvato con delibera di C.C. n. 50 del 18 dicembre 2024;

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

COPIA

VISTO l'articolo 1, comma 651, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce che il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, recante norme per la elaborazione del cosiddetto metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

RILEVATO che, in assenza di metodi puntuali di misurazione della quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti urbani prodotti per unità di superficie, di cui all'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il riferimento ai criteri di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 appare, allo stato, pienamente rispondente al dettato normativo;

VISTO il piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2024-2025 approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 24 aprile 2024 dal quale si evince che il costo totale di riferimento per l'anno 2025 viene determinato nel complessivo importo di euro 5.557.922,00, di cui € 2.820.957,00 (50,7556%) riferibili ai costi fissi e € 2.736.965,00 (49,2444%) riferibili ai costi variabili già rettificati delle componenti di ricavo di cui al comma 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021;

RILEVATO che, in conformità al predetto piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani, occorre ora determinare le singole misure tariffarie per le diverse categorie delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche;

CONSIDERATO che le deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 e n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) hanno comunque ancora lasciato invariata l'applicazione del metodo normalizzato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 per il calcolo delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI);

ATTESO che vige l'obbligo di copertura del cento per cento del costo del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti ai sensi del combinato disposto dell'articolo 11 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e dell'articolo 1, comma 654, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTA la relazione, allegata alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale, sotto la lettera A), con la quale vengono illustrati i criteri e le metodologie adottate per la determinazione delle misure tariffarie della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2025;

RILEVATO che nella predetta relazione vengono esplicitati i criteri adottati:

per la ripartizione dei costi complessivi, fissi e variabili, evidenziati dal piano finanziario, tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, ai fini della relativa copertura finanziaria;

per la determinazione dei coefficienti kb , kc e kd per le diverse categorie di utenze, atteso che il coefficiente ka è invece stabilito in misura fissa dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 preso a riferimento;

PRESO ATTO che:

in applicazione dei già menzionati criteri, nell'apposita tabella, allegata alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale, sotto la lettera B), sono riepilogati i coefficienti ka , kb , kc e kd adottati per le diverse categorie di utenze, domestiche e non domestiche, al fine di definire compiutamente le singole misure tariffarie;

le predette singole misure tariffarie per le diverse categorie di utenze, domestiche e non domestiche, sono elencate nell'apposita tabella allegata alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale, sotto la lettera C), essendo le stesse state determinate a seguito dell'applicazione del metodo di calcolo disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 27

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

COPIA

aprile 1999, n. 158, una volta definiti i criteri di cui all'allegato A) e la misura dei coefficienti di cui all'allegato B) alla presente deliberazione;

RICORDATO che le misure tariffarie determinate con la presente deliberazione saranno gravate, ai sensi dell'articolo 1, comma 666, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dall'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del 5 per cento del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito;

CONSIDERATO che la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 3/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" ha stabilito che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti a sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espressi in euro/utenza e quantificate come segue:

- €0.10 euro/utenza per la componente UR_{1,a} per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- €1.50 euro/utenza per la componente UR_{2,a} per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi,

CONSIDERATO il DPCM del 21 gennaio 2025, n. 24, "Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate", il quale introduce misure di agevolazione per la tutela degli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani in condizioni di disagio economico, da coprire tramite una componente perequativa a carico di tutti gli utenti del servizio su scala nazionale;

PRESO ATTO che, per la copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della agevolazione di cui al comma precedente, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente istituirà con propri provvedimenti una apposita componente perequativa, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica, che alimenterà un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali, secondo gli indirizzi della medesima Autorità, ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'erogazione delle agevolazioni agli utenti e che questa impostazione porta a non avere impatto né sull'articolazione tariffaria né sulle risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

CONSIDERATA la deliberazione n. 133/2025/R/RIF dell'01/04/2025 dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente che avvia il procedimento finalizzato all'attuazione di quanto disposto dal D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24 ed in particolare stabilisce che:

1. a decorrere dal 1° gennaio 2025 è istituita la componente perequativa unitaria UR_{3,a}, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applicherà a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva;
2. la componente UR_{3,a}, inizialmente posta pari a 6 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti;
3. il Conto per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale rifiuti, anche denominato Conto 3, verrà alimentato dalla componente perequativa UR_{3,a};
4. per l'anno 2025, per eventuali esigenze connesse alla copertura delle agevolazioni tariffarie relative al bonus sociale per i rifiuti, si applica quanto già previsto all'articolo 3, comma 3.4 dell'Allegato A alla deliberazione 386/2023/R/rif;

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

COPIA

ATTESO che in materia di tassa sui rifiuti (TARI):

l'articolo 1, comma 659, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 stabilisce che "Il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 può prevedere riduzioni ed esenzioni" nelle fattispecie ivi indicate;

l'articolo 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 stabilisce che "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del (...) decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) alla e) del comma 659" e che "La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune";

l'articolo 27 del vigente regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) dispone in merito alle agevolazioni e riduzioni, stabilendo in particolare che "*Con deliberazione della determinazione aliquote (...) il Consiglio Comunale può stabilire particolari riduzioni per le utenze domestiche relativamente ai nuclei familiari con cinque o più componenti e famiglie con minori e/o disabili con soglia di reddito ISEE da definirsi nella medesima deliberazione, nei limiti dell'articolo 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013, n.147*" e che le agevolazioni oggetto dello stesso articolo "*sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa*";

RITENUTO quindi di confermare le agevolazioni già stabilite nel 2024 e negli anni precedenti per alcune delle utenze domestiche con nuclei famigliari con cinque o più componenti, nel seguente dettaglio:

per i nuclei famigliari di n. 5 componenti con superficie imponibile pari o inferiore a 150 metri quadrati, riduzione della parte variabile della tariffa al valore della parte variabile della tariffa stabilita per i nuclei famigliari di n. 4 componenti;

per i nuclei famigliari di n. 6 o più componenti con superficie imponibile pari o inferiore a 200 metri quadrati, riduzione della parte variabile della tariffa al valore della parte variabile della tariffa stabilita per i nuclei famigliari di n. 5 componenti;

RITENUTO di confermare le agevolazioni già stabilite per l'anno 2024 per le utenze domestiche con almeno un componente familiare con un grado di disabilità pari o superiore al 75 per cento e una soglia ISEE inferiore a 20.000 euro, azzerando la parte variabile della tariffa, con la precisazione che la concessione della suddetta agevolazione avvenga mediante autodichiarazione del contribuente da trasmettere al Servizio Entrate;

DI DARE ATTO che le suddette riduzioni tariffarie sono poste a carico del bilancio comunale, come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dall'entrata tributaria TARI, ovvero non viene spalmata sulla platea dei contribuenti;

PRESO ATTO CHE il valore delle agevolazioni dei precedenti capoversi hanno un valore stimato di circa 25.000 euro;

CONSIDERATO che l'art. 118-ter del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. D.L. Rilancio), convertito con modificazione con la legge 17 maggio 2020 n. 77, prevede la facoltà per gli enti territoriali di deliberare una riduzione fino al 20 per cento delle tariffe e delle aliquote delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali, purché il soggetto obbligato al pagamento vi provveda con autorizzazione permanente all'addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale;

ATTESO che, così come nel biennio 2023 2024, l'Amministrazione Comunale intende avvalersi di tale facoltà quale forma di semplificazione e agevolazione nei confronti del contribuente, ma anche quale strumento che potrebbe garantire una maggiore stabilità degli incassi da parte dell'Ente;

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

COPIA

RITENUTO, così come nel 2024, per i contribuenti che lo richiedono di applicare una riduzione della tariffa del 10% sul dovuto per anno a titolo di tassa rifiuti ad esclusione sia della quota dovuta a titolo di TEFA di spettanza della Provincia di Monza e Brianza sia delle quote relative alle perequazioni;

PRESO ATTO CHE le risorse finalizzate a questo scopo in bilancio saranno indicativamente pari a €. 60.000;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), con la presente deliberazione occorre stabilire il numero delle rate di versamento e le date di scadenza per l'anno 2025;

RITENUTO di stabilire in tre le rate di versamento, con scadenze stabilite al 30 giugno 2025, al 20 ottobre 2025 in acconto, e al 4 dicembre 2025 a saldo;

RICHIAMATO l'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in base al quale le rate scadenti prima del 1° dicembre sono calcolate con le tariffe dell'anno precedente (2024) mentre le rate scadenti successivamente al 1° dicembre sono calcolate a saldo, sulla base delle tariffe deliberate per l'anno 2025, con eventuale conguaglio sull'acconto;

RITENUTO quindi OPPORTUNO determinare le prime due rate ciascuna pari al 30% del dovuto utilizzando le tariffe 2024;

PRESO ATTO che per il Comune ogni operazione di addebito diretto sul conto del contribuente è oneroso;

CONSIDERATO quindi opportuno optare, per l'acconto, all'addebito diretto in un'unica soluzione, in data 20 ottobre 2025 per le richieste presentate entro il 30 aprile;

VISTO il vigente statuto comunale;

VISTI l'attestazione ed i pareri resi ai sensi delle disposizioni vigenti;

CON n. 17 voti favorevoli espressi per alzata di mano e n. 4 astenuti (Pallavicini, Tommasi, Valtorta e Viganò) (presenti n. 21),

D E L I B E R A

1. Di fare proprie le premesse del presente provvedimento, che qui si intendono integralmente riportate e approvate;
2. Di prendere atto del piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2025 ai fini della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 24 aprile 2024;
3. Di prendere atto che, in conseguenza di quanto indicato nel piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al precedente punto 2 la tariffa di riferimento per l'anno 2025 della tassa sui rifiuti (TARI) viene determinata nel complessivo importo di € **5.557.922,00**, di cui € **2.820.957,00** (50,7556%) riferibili ai costi fissi e € **2.736.965,00** (49,2444%) riferibili ai costi variabili già rettificati delle componenti di ricavo di cui al comma 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021;
4. Di approvare la relazione, allegata alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale, sotto **la lettera A)**, con la quale vengono illustrati i criteri e le metodologie adottate per la determinazione delle misure tariffarie delle singole categorie delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche per l'anno 2025;

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

5. Di determinare per l'anno 2025, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, approvandoli esplicitamente, i coefficienti di calcolo ka , kb , kc e kd , ciascuno in funzione della propria specificità di applicazione alle singole categorie di utenza, domestiche e non domestiche, dettagliatamente riepilogati nell'apposita tabella, allegata alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale, sotto **la lettera B)**;
6. Di determinare, conseguentemente, per l'anno 2025, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, approvandole esplicitamente, le misure tariffarie di applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), dettagliatamente elencate nell'apposita tabella allegata alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale, sotto **la lettera C)**;
7. Di confermare, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 27 del regolamento di applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), specifiche riduzioni per alcune delle utenze domestiche con nuclei famigliari con cinque o più componenti, nel seguente dettaglio:

per i nuclei famigliari di n. 5 componenti con superficie imponibile pari o inferiore a 150 metri quadrati, riduzione della parte variabile della tariffa al valore della parte variabile della tariffa stabilita per i nuclei famigliari di n. 4 componenti;

per i nuclei famigliari di n. 6 o più componenti con superficie imponibile pari o inferiore a 200 metri quadrati, riduzione della parte variabile della tariffa al valore della parte variabile della tariffa stabilita per i nuclei famigliari di n. 5 componenti;
8. Di confermare, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 27 del regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), l'azzeramento della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche con almeno un componente familiare con un grado di disabilità superiore al 75 per cento e una soglia ISEE inferiore a 20.000 euro, con la precisazione che tale agevolazione sarà da applicarsi secondo le modalità e le tempistiche indicate nelle premesse del presente provvedimento;
9. Di confermare il metodo di pagamento di domiciliazione bancaria nelle modalità espresse in premessa, garantendo agli utenti richiedenti una riduzione del 10% sul dovuto per anno a titolo di tassa rifiuti ad esclusione sia della quota dovuta a titolo di TEFA di spettanza della Provincia di Monza e Brianza sia delle quote relative alle perequazioni;
10. Di fissare la data del 30 settembre quale termine ultimo per la presentazione delle richieste di domiciliazione sul sito web dedicato per usufruire dell'agevolazione sull'annualità 2025 e di stabilire che le richieste presentate in data successiva al suddetto termine avranno effetto dall'anno successivo;
11. Di precisare che le suddette riduzioni tariffarie (punto 7, 8 e 9) sono poste a carico del bilancio comunale, come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dall'entrata tributaria TARI, e che pertanto tale costo non risulta a carico della rimanente platea di contribuenti;
12. Di stabilire che le rate di versamento della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2025 sono tre, rispettivamente aventi scadenza al 30 giugno, 20 ottobre e 4 dicembre così suddivise: 30% ciascuna delle prime due rate con tariffe 2024 e l'ultima rata a conguaglio di quanto dovuto applicando la tariffa 2025;
13. Di stabilire che i contribuenti che hanno scelto la domiciliazione bancaria entro il 30 aprile 2025 pagheranno in data 20 ottobre l'acconto e 4 dicembre il saldo;
14. Di precisare, in via generale, che le misure agevolative previste nel presente provvedimento sono comunque assunte nell'esercizio delle facoltà concesse ai comuni dalla vigente normativa in

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

COPIA

materia, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

15. Di inviare per via telematica, ai sensi dell'articolo 13, comma 15 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento delle finanze mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON n. 17 voti favorevoli espressi per alzata di mano e n. 4 astenuti (Pallavicini, Tommasi, Valtorta e Viganò) (presenti n. 21),

D E L I B E R A

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire la celere applicazione di quanto approvato.-

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

COPIA

PARERI E ATTESTAZIONE**Area:** AREA AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI E SERVIZI PER LO SPORT E GIOVANI**Servizio:** ENTRATE**Responsabile del procedimento:** Silvia Lanzani**Oggetto:** APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2025.**1.** Si esprime, in ordine alla regolarità tecnica (conformità a principi e norme specifiche)

Parere: Favorevole

Note:

Lì, 04/04/2025

IL DIRIGENTE

f.to dott. Pietro Cervadoro

2. Si esprime, in ordine alla regolarità contabile (conformità a principi e norme specifiche)

Parere: Favorevole

Note:

Lì, 04/04/2025

**IL DIRIGENTE DELL'AREA
AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI**

f.to dott. Pietro Cervadoro

3. Si esprime, in ordine a quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del regolamento comunale del sistema dei controlli interni

Parere: Favorevole

Note:

Lì, 04/04/2025

SEGRETARIO GENERALE

f.to dott. Alfredo Ricciardi

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
f.to Luca Lissoni

Il Vice Segretario Generale
f.to Pietro Cervadoro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Certifico che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

lì, 16/04/2025

Il Vice Segretario Generale
f.to Pietro Cervadoro

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il referto di pubblicazione è redatto in separato atto da intendersi unito alla presente deliberazione.

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)